

**Tribunale di Verona – Sentenza 22.1.2011
(Composizione monocratica - Giudice RIZZUTO)**

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si dà atto che viene omesso il puntuale svolgimento del processo alla luce dell'attuale disposto dell'art. 132 c.p.c. applicabile anche ai procedimenti instaurati prima del 4.9.2009.

Il presente giudizio trae fondamento dalla contestazione della dichiarazione resa dalla società Caseificio A. s.n.c. all'udienza ex art. 547 c.p.c. in merito alla consistenza delle somme di spettanza del debitore esecutato presso la società.

All'udienza del 20.7.2005 la società Caseificio A. s.n.c. aveva infatti dichiarato di non essere più debitrice nei confronti del sig. V.D. posto che le prestazioni da quest'ultimo effettuate erano già state interamente saldate.

La creditrice ha contestato la dichiarazione ed ha instaurato il presente giudizio per l'accertamento del credito di cui risulta titolare il sig. V.D. atteso che sino alla vigilia dell'udienza in cui era stata resa la dichiarazione negativa il convenuto V.D. aveva lavorato con la propria impresa edile nel cantiere per la costruzione del nuovo caseificio.

Nel sistema vigente nell'ipotesi in cui la dichiarazione resa dal terzo nei modi indicati dall'art. 547 c.p.c. sia contestata dal creditore procedente, l'accertamento dell'obbligo del terzo si realizza in un giudizio cognitivo, incidentale al processo esecutivo volto all'accertamento dell'obbligo del terzo con efficacia di giudicato tra le parti come dispone l'art. 549 c.p.c. Presupposto del giudizio è l'iniziativa del creditore procedente che, dunque, in qualità di attore, ha l'onere di provare il fondamento dell'azione.

Nella specie, l'istruttoria espletata consente di ritenere non veritiera la dichiarazione resa dal legale rappresentante del Caseificio A. s.n.c.. E' pacifico, perché riconosciuto da tutte le parti, che il convenuto V.D. ha eseguito i lavori delle fondazioni in cemento armato ed è altresì pacifico che il V.D. ha continuato a lavorare nel cantiere, anche dopo che, secondo quanto dichiarato dai convenuti e confermato dal teste T., la ditta V.D. era stata sostituita dalla ditta C.R..

In primo luogo, pur non ammettendosi in quanto tardiva la relazione di parte depositata all'udienza del 12.11.2009, pare a questo giudice condivisibile la mera allegazione difensiva ad essa sottesa di non verosimiglianza del valore indicato dalle parti per i soli lavori relativi alle fondazioni pari ad € 42.000,00.

In ogni caso si rileva che l'esame di tutte le testimonianze hanno riferito di una continuativa presenza in cantiere del V.D. nell'estate del 2005 durante l'esecuzione dei lavori mentre non si ritengono credibili né l'allegazione dei convenuti circa la sostituzione della ditta C.R. sin dal giugno del 2005 con prosecuzione dei lavori da parte del V.D. per conto della ditta C.R. né l'indicazione, alla data di sostituzione della ditta appaltatrice, dello stato di avanzamento lavori.

In primo luogo se è pacifico che il convenuto V.D. ha continuato a lavorare presso il cantiere anche dopo giugno (cfr. in particolare dep. C. e T. indicati dagli stessi convenuti), lo stesso non ha prodotto alcuna fattura per suffragare la tesi per cui tali lavori erano stati eseguiti non più per conto della committente ma per conto del C., nuovo appaltatore e ciò benché il teste C. ne abbia fatto menzione.

Inoltre una tale ricostruzione dei fatti contrasta con quanto dichiarato

dalla stessa committente e sottoscritto sia dal V.D. che dal C. in data 28.7.2005 ove risulta che la sostituzione è avvenuta unicamente a luglio e che a quella data lo stato dei lavori era ben superiori alla mera esecuzione delle fondazioni; in detto documento, prodotto e non disconosciuto ai sensi dell'art. 215 c.p.c. il Caseificio A. ha infatti dichiarato che i lavori erano stati ultimati al grezzo fino alla struttura del primo solaio proprio dalla ditta V.D..

La dichiarazione contenuta nel "Cambio Nominativo Impresa Costruttrice" del 28.8.2005 (doc. 3 di parte convenuta) pur non integrando una confessione stragiudiziale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2735 c.c., in quanto non diretta alla parte in giudizio, va tuttavia apprezzata alla luce di tutte le testimonianze assunte, alla mancanza di elementi oggettivi - quali fatture dirette alla ditta C. - da cui desumere che, diversamente da quanto dichiarato in un documento diretto alla pubblica amministrazione, il V.D. dal giugno del 2005 non fosse più l'appaltatore del Caseificio e che i lavori fino alla struttura del primo piano solaio fossero stati eseguiti da ditta diversa da quella del V.D..

Ai fini del libero apprezzamento di quanto dichiarato dal Caseificio circa la data di sostituzione della ditta appaltatrice e circa lo stato di avanzamento lavori al luglio del 2005 va ulteriormente apprezzato quanto dichiarato, quale teste e dunque sotto la propria responsabilità anche penale, proprio da D.V.E., legale rappresentante del Caseificio A. s.n.c., e marito separato della sorella dell'odierna attrice, nella causa di separazione tra l'attrice il convenuto V.D.. Ed invero D.V.E. in data 16.6.2005 - e dunque successivamente alla prima decade di giugno indicata nel presente giudizio quale momento di sospensione del cantiere - ha dichiarato che il V.D. stava eseguendo lavori per suo conto insieme alla ditta C. e che egli in quella sede non era in grado di dire di chi fossero collaboratori - se del V.D. o del C. - gli altri operai presenti in cantiere. Da detta testimonianza, coerentemente peraltro con quanto dichiarato alla Pubblica Amministrazione con la citata dichiarazione del 28.7.2005 (doc. 3 di parte Caseificio A. s.n.c.) emerge chiaramente che il 16 giugno del 2005 il cantiere era ancora aperto, che il V.D. vi stava lavorando e che nel cantiere stavano lavorando in contemporanea ma ciascuno per conto del caseificio sia il V.D. che il C..

L'esame dunque degli elementi sopra evidenziati induce questo giudice a ritenere certo che il convenuto V.D., quantomeno sino a fine luglio del 2005, ha lavorato in proprio e per conto della società convenuta presso il cantiere per l'esecuzione dei lavori di costruzione del caseificio e che al momento della sostituzione i lavori erano eseguiti dal V.D. sino alla struttura del primo piano solaio.

Tanto premesso in assenza di prove di pagamenti ulteriori rispetto a quelli versati a saldo della fattura del 27.6.2005 riferita dalle parti ai lavori di fondazione, deve certamente ritenersi sussistente un debito della società Caseificio A. s.n.c. per gli ulteriori lavori eseguiti pari quantomeno ad € 14.362,83 in ragione dell'estensione dell'immobile e del valore indicato dalle stesse parti per le fondazioni.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.